**COMUNE DI NAPOLI**
**AREA TUTELA DEL TERRITORIO**
Servizio Sicurezza Abitativa

**Ordinanza sindacale**
**n.854 del 24.09.2026**

**OGGETTO: Provvedimento a tutela della pubblica incolumità per il fabbricato di via Nicotera n°50. (Fabbricato adiacente in via Mondragone n. 27)** ID. n°721/26 B.

# IL SINDACO

**Premesso che** Personale dei Vigili del Fuoco e del Servizio Protezione Civile (con diffida PG/2026/0817678), sono intervenuti presso l'edificio con accesso in Vico Mondragone civico 27 ed hanno constatato: "*una lesione verticale nell'appartamento posto al III piano omissis di Vico Mondragone civico 27. La lesione si presentava nell'angolo sinistro dall'accesso della stanza (da letto) e già monitorata con vetrini da diverso tempo".*
A seguito di richiesta di chiarimenti il Servizio di Protezione Civile ha specificato *che: " sulla parete posta nell'angolo sinistro, di fronte all'accesso della camera da letto, è stata riscontrata una fessura di media entità. In corrispondenza di quest'ultima era già presente un vetrino di monitoraggio che, secondo quanto riferito dal proprietario, era stato installato da tempo immemorabile. Nella restante parte della parete sono emerse altre lesioni di lieve entità.* È stato precisato, inoltre, che *tale parete è in comune con il fabbricato adiacente, il cui accesso si trova in Via Nicotera 50".*
La diffida PG/2026/0817678, del Servizio di Protezione Civile ha ordinato anche i lavori di messa in sicurezza, la verifica e il monitoraggio fessurativo della lesione, la non praticabilità del vano stanza da letto dell'immobile sito al III piano di Vico Mondragone civico 27.

*Nella nota dei chiarimenti PG/2026/0912354 del 02/09/2026, il servizio Protezione Civile richiede una verifica puntuale del quadro fessurativo, finalizzata a monitorare l'eventuale evoluzione sia della fessura principale (situata nell'angolo sinistro e già oggetto di precedente monitoraggio), sia delle altre lesioni lievi presenti sulla parete contigua. I fabbricati risultano interessati da un ulteriore intervento, oggetto della Diffida PG/2026/0544937 del 13/05/2026 e* delle Ordinanze Sindacali n. 664 e 665 del 10/07/2026, emesse a seguito *della: ""caduta di calcinacci dal muro perimetrale di un edificio oggetto di interventi edilizi, avente accesso dal civico 50 di Via Nicotera, la quale si è verificata sull'adiacente terrazzo sito al terzo piano dell'edificio con accesso dal civico 27 di Vico Mondragone. Inoltre il suddetto muro perimetrale presenta l'intonaco parzialmente distaccato ed estremamente ammalorato si rileva ancora la presenza di una lesione verticale che attraversa il muro in argomento per la sua altezza"*

**Rilevato che** agli atti del *Servizio Sicurezza Abitativa*, nonostante la diffida, non risulta acquisito idoneo *certificato di regolare esecuzione dei lavori di eliminato pericolo* relativo ai dissesti sopra indicati.

**Considerato che** allo stato i dissesti rilevati costituiscono potenziali pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e, pertanto, sussiste l'urgenza di provvedere a eseguire i relativi accertamenti con le eventuali opere provvisionali di messa in sicurezza al fine di eliminare ogni pericolo per la tutela di incolumità delle persone e integrità dei beni.

**Visti**
- la Legge n.241 del 7 agosto 1990 smi, *Nuove norme sul procedimento amministrativi*;
- il Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 smi, *Testo unico sull'ordinamento degli enti locali* e in particolare l'articolo 54, comma 4 prevede che il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

- il *Regolamento edilizio* approvato con decreto dell'Amministrazione provinciale n.604 del 6 agosto 1999, così come modificato e integrato dalle norme di attuazione della variante generale al Prg, approvata con DPGRC n.323 del 11 giugno 2004 e dalla Delibera Consiliare n.37 del 18 novembre 2011.

**Preso atto che** il presente provvedimento contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di cui all'art.6, co.1 del Regolamento UE 2016/679 e opportunamente nascosti ed oscurati.

Tanto premesso,

Il Dirigente
Valeria Vanella

## ORDINA

**A omissis.**

- a scopo cautelativo di non praticare e far praticare "ad horas" fino ad eliminato pericolo, i locali e/o le aree sottostanti la parete del fabbricato con accesso da Via Nicotera civico 50 interessati dai dissesti della stessa;
- di eseguire una accurata verifica e monitoraggio del quadro fessurativo della parete interessata dalle lesioni;
- di eseguire una messa in sicurezza della parete interessata dai dissesti;
- di eseguire immediatamente senza alcun indugio tutte le misure necessarie per garantire l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni da temuti crolli/cedimenti della struttura stessa, mediante l'esecuzione degli accertamenti tecnici con le eventuali opere di messa in sicurezza dei luoghi, in ottemperanza al *Regolamento edilizio*, e di quanto ritenuto necessario per rimuovere lo stato di pericolo.

Il soggetto destinatario del provvedimento, ultimate le opere di assicurazione e/o gli accertamenti, è tenuto a presentare al *Servizio Sicurezza Abitativa*, tramite invio telematico a mezzo PEC, al protocollo generale del Comune di Napoli e al medesimo Servizio, il relativo **certificato di regolare esecuzione dei lavori di eliminato pericolo** (Modello CEP) redatto secondo il modello periodicamente aggiornato prelevabile dal sito istituzionale del Comune di Napoli alla area tematica "Urbanistica, Patrimonio, Politiche per la Casa, Cimiteri cittadini" sottosezione "*Servizio Sicurezza Abitativa"*, dal quale deve risultare che a seguito degli accertamenti effettuati e degli interventi eseguiti è stato eliminato ogni pericolo per la pubblica incolumità per la tutela delle persone e integrità dei beni specificando se le zone interdette possono essere praticate oppure se persistono limitazioni alla praticabilità. Lo stesso, inoltre, deve contenere in calce la seguente dicitura: «si solleva l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità nei confronti di terzi per quanto intimato nella diffida».

**Il medesimo soggetto viene informato che:**

- eventuali danni a persone e cose derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento saranno a carico dello stesso soggetto destinatario del medesimo provvedimento;
- l'accesso alle aree interdette sarà consentito esclusivamente ai tecnici abilitati e alle ditte incaricate per l'effettuazione del ripristino delle condizioni di sicurezza;
- in caso di inottemperanza sarà inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati di cui agli articoli 650 e 677 del *Codice Penale*, salvo ogni ulteriore provvedimento e sanzioni previste dalla normativa vigente, anche nel caso di presentazione di CEP difforme alle modalità indicate;
- per l'esecuzione delle opere definitive di sistemazione dell'immobile si dovrà acquisire idoneo titolo edilizio, nonché i relativi atti di assenso rilasciati dagli enti competenti;
- va regolarizzata presso il servizio competente l'eventuale occupazione di suolo pubblico interessato dall'interdizione delle aree e/o dall'installazione di opere di messa in sicurezza ai sensi del vigente *Regolamento COSAP*;

- il presente provvedimento potrà essere impugnato al *Tribunale Amministrativo Regionale della Campania* entro il termine di 60 giorni dalla notifica, ovvero, entro 120 giorni con ricorso straordinario al *Presidente della Repubblica* nei modi previsti dal *Codice del processo amministrativo* approvato con Dlgs n.104 del 2 luglio 2010 smi.

Il presente provvedimento è sottoscritto digitalmente.

Il Sindaco
Gaetano Manfredi

*Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo n.82 del 7 marzo 2005 smi, Codice amministrazione digitale. Il presente provvedimento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'articolo 22 del Dlgs n.82/2005 smi.*